REGOLAMENTO (CEE) N. 3666/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1988

relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 34830/88 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile [3], modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/88 [4], prevede dei contingenti di spratto per il 1988 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato ;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nella acque della divisione CIEM III a da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988 ; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire del 14 novembre1988 ; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III a eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1988.

La pesca dello spratto nelle acque della divisione CIEM III a eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 14 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.
[3] GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.